

REGOLAMENTO  
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (AREE EDIFICABILI)

ART. 1

OGGETTO ED ESCLUSIONI DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 delle Legge 27/12/2002 n. 289, e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, relativi agli anni dal 2005 al 2008, in materia di imposta comunale sugli immobili (di seguito chiamata brevemente i.c.i.) relativamente alle aree fabbricabili.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
  - a. i rapporti tributari inerenti tipologie di cespiti diverse dalle aree fabbricabili
  - b. gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme intimate con l'atto impositivo medesimo.
  - c. le controversie tributarie che alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento risultano essere definite.
  - d. i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI I.C.I.

1. I soggetti passivi dell'i.c.i., in riferimento alle aree edificabili come individuate nel Piano Regolatore Generale Comunale, che non hanno eseguito, in tutto o in parte, i versamenti dovuti dal 2005 al 2008, ed ai quali non sono stati notificati avvisi di liquidazione e/o accertamento previsti dal D.lgs. 504/92, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità d'imposta suddette, con il versamento di una somma pari al 100% di quanto dovuto sulla base del valore indicato con delibera di Giunta n. 282/2001, con esclusione di sanzioni ed interessi.
2. Ai fini del comma precedente i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi e qui allegato come "Mod. 1" , con cui si chiede la definizione agevolata di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi agli anni dal 2005 al 2008.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle aree fabbricabili non dichiarate ovvero dichiarate in modo non corretto, con l'indicazione delle somme versate per ogni anno a titolo di definizione agevolata, e alla stessa dovranno essere allegata la/le ricevuta/e di versamento.

### ART. 3

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI NON DEFINITI IN MATERIA DI I.C.I.

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione delle sanzioni, notificati ai fini i.c.i. relativamente ed esclusivamente riferiti alle aree fabbricabili, non divenuti definitivi per mancanza di impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del D.lgs n. 546/92 ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 100% della imposta o maggiore imposta accertata, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini del comma precedente i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi e qui allegato come "Mod. 2", con cui si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione degli atti di accertamento interessati, e alla stessa dovranno essere allegate la/le ricevuta/e di versamento.

### ART. 4

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI IN MATERIA DI I.C.I.

1. Le controversie tributarie riguardanti l'i.c.i., relativamente ed esclusivamente riferite alle aree fabbricabili, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o maggiore imposta accertata, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini del comma precedente i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi e qui allegato come "Mod. 2", con cui si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere i dati relativi al giudizio tributario con indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, e alla stessa dovranno essere allegate la/le ricevuta/e di versamento.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata è fissato alla data di pubblicazione della delibera che approva il presente regolamento.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione presenterà altresì al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

## ART. 5

### MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera che approva il presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi con bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal Comune o mediante pagamento con bancomat presso l'Ufficio Tributi.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 1.000,00 (mille/00) il versamento può essere eseguito in 3 (tre) rate di pari importo con scadenza bimestrale. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639.
3. L'istanza di definizione agevolata non è, in ogni caso, titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione della delibera che approva il presente regolamento.

## ART. 6

### ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ISTANZE - RIGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione.
2. Gli errori scusabili, ritenuti tali a giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori, che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La domanda di definizione agevolata sarà rigettata in questi casi:
  - a. mancato versamento della prima rata o dell'unico importo dovuto entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera che approva il presente regolamento;
  - b. mancato versamento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di errore, come da precedente comma 2;
  - c. accertata infedeltà dell'istanza.
4. Il rigetto dell'istanza di definizione agevolata sarà comunicata all'interessato dall'Ente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ALLEGATI:

Istanza di definizione agevolata per rapporti tributari non definiti (Mod. 1)

Istanza di definizione agevolata per atti impositivi e per liti pendenti (Mod. 2)